# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 1418-A)**

# TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)***

PER IL

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1978**

---

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento)

---

**Comunicato alla Presidenza il 30 novembre 1978**

---

*** Autorizzata, il 21 novembre 1978, a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

7 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

## PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

8 novembre 1978

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando però che le variazioni proposte — con particolare riguardo a quelle in diminuzione degli stanziamenti della Rubrica dedicata agli istituti di prevenzione e di pena — non sembrano andare nella direzione di una maggiore efficienza della amministrazione della giustizia.

DE CAROLIS

## PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

7 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ha ritenuto di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

VIGLIANESI

## PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,

17 novembre 1978

La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento, pur osservando che alcune delle variazioni in diminuzione delle spese attengono a capitoli che in relazione all'attività dei singoli Ministeri, sono ritenuti qualificanti, come ad esempio il capitolo n. 1121 della Rubrica 1 della spesa del Ministero della pubblica istruzione (spese per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola) e il capitolo n. 2113 della Rubrica 3 della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali (interventi per il restauro).

SCHIANO

## PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

15 novembre 1978

La Commissione, constatato che una parte rilevante delle variazioni proposte con il disegno di legge n. 1418 interessa il settore dei lavori pubblici e della viabilità, ha sollecitato un incontro con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile per conoscere i criteri di scelta, le procedure e i tempi di esecuzione degli interventi relativi alle opere marittime, a quelle idrauliche, agli edifici pubblici statali ed alla viabilità.

Nel prendere atto delle comunicazioni fornite al riguardo dai rappresentanti del Governo, la Commissione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto prospettando alla Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a seguire, nella predisposizione ed attuazione del piano straordinario di investimenti in opere pubbliche, i seguenti criteri:

a) la massima concentrazione possibile degli interventi nelle aree del Mezzogiorno;

*b*) una scelta organica ed oculata dei progetti già predisposti onde assicurare, nel contempo, rapidità di spesa ed efficacia propulsiva degli interventi, con l'intento di evitare dispersioni e sprechi.

OTTAVIANI

## PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

9 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando l'opportunità che, in futuro, le spese relative a compensi per lavoro straordinario del personale coincidano con le originarie previsioni di bilancio.

TRUZZI

## PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

8 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole osservando:

*a*) che in relazione agli stanziamenti destinati a pagamento per « indennità di ritardo » ed a rimborsi dovuti è da porsi la massima attenzione alla necessità di evitare dannosi ritardi (talvolta incomprensibili) che incidono negativamente sulle gestioni delle aziende;

*b*) gli investimenti nelle infrastrutture sembrano indispensabili ed urgenti per la rete commerciale, industriale e turistica.

Segnala ancora la necessità di non incrementare lavoro straordinario a danno del completamento sollecito di organici in relazione alla direttiva contenuta nelle deleghe per la ristrutturazione dei Ministeri ed ai princìpi che hanno ispirato la legge sull'assegno perequativo dei dipendenti.

FORMA

## PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

14 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

MANENTE COMUNALE

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TESORO

*Omissis*

Art. 5.

All'importo di lire 4.437.675.000 che con la presente legge viene portato in aumento dell'assegnazione per l'anno 1978 in favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le norme di cui all'articolo 216 della legge 27 aprile 1978, n. 143.

*Omissis*

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1537, 1576, 1580 e 1588 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*Omissis*

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Art. 13.

Alle spese di cui al capitolo n. 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TESORO

*Omissis*

Art. 5.

All'importo di lire 4.437.675.000 che con la presente legge viene portato in aumento dell'assegnazione per l'anno 1978 in favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in relazione alle somme dovute dall'Opera stessa al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, si applicano le norme di cui all'articolo 216 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e pertanto, sarà versato al capitolo n. 3615 dello stato di previsione dell'entrata statale per l'anno 1978.

*Omissis*

**Soppresso.**

*Omissis*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

della marina mercantile si applicano, per l'anno finaniario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*Omissis*

STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Art. 15.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1577, 2532, 2535, 4082 e 4538 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Art. 16.

Alle spese di cui al capitolo n. 2566 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Omissis*

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Art. 23 *.

Il terzo comma dell'articolo 40 della legge 27 aprile 1978, n. 143, è così modificato:

« Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 è stabilito nella somma di lire 58.000 miliardi ».

*** Articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.**

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 24 *.**

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

*** Articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.**